



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto nr. 89 del 21/10/2024

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELL'ALIQUTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI I CICLOMOTORI.

Hash:

DEL_DECP_89_2024.pdf.p7m

7B29BA8906AA509F54463AD4C3F8F9505392D8E23B794288AF22362D6334BD7700E04F653
7E7A5DD7F5BA1239DC18A226D046575676F7918C6EF12969E1BDF8E



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

DECRETO PRESIDENZIALE

Proposta nr. 2829 del 2024

Decreto nr. 89/2024

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI I CICLOMOTORI.

IL PRESIDENTE

Nell'esercizio dei poteri assunti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali e della Legge 56/2014;

Con l'assistenza del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, T.U. n° 267/2000, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

PREMESSO CHE:

- l'art. 60 del D.Lgs. 446/1997 ha attribuito alle Province il gettito dell'Imposta RC Auto, nei modi e nei termini di cui al "Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" approvato con D.M. 14 dicembre 1998, n. 457;
- l'art. 17 del D.Lgs. 68/2011 ha stabilito che:
a decorrere dall'anno 2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle Province. L'aliquota dell'imposta è pari al 12,5% del premio assicurativo;
- A decorrere dall'anno 2011 le Province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 235 del 27 ottobre 2011 ha disposto l'aumento, a decorrere dall'anno 2012, dell'aliquota provinciale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, passando dal 12,5% al 16%. Detta aliquota è stata riconfermata negli anni successivi con apposite deliberazioni di Giunta Provinciale;

- il Decreto Presidenziale n. 99/2023 ha confermato, anche per il 2024, l'aliquota provinciale dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, nella misura del 16%;
- tenuto conto che la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), all'art. 1, comma 37, lett. a), ha modificato l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), estendendo all'anno 2018, oltre che per gli anni 2016 e 2017, la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle Regioni e degli Enti Locali;
- dato atto che non risultano disposizioni che abbiano prorogato tale sospensione e che quindi, a decorrere dall'anno 2019, è possibile procedere all'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

VISTI:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 – "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – che al comma 1 prevede che gli Enti Locali deliberino, entro il 31 dicembre, il Bilancio di Previsione per il triennio successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine di approvazione del Bilancio di Previsione può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che *“Al bilancio di previsione sono allegati [...] c) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;*
- l'art. 54 del D.Lgs. 446/1997, l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, i quali sanciscono che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

RITENUTO necessario, ai fini degli equilibri di bilancio, anche per l'anno 2025, provvedere a confermare espressamente l'applicazione dell'aliquota dell'imposta provinciale in oggetto nella misura del 16%;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 34/2019, nel quale è previsto che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;*

VISTA la Circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, avente per oggetto *“Art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti.”*, ed in particolare l'art. 7, che si riporta integralmente qui di seguito:

7. Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi ai tributi provinciali

Nell'ambito dei tributi di competenza delle province e delle città metropolitane, l'unica disposizione che prevede la pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet www.finanze.gov.it con efficacia costitutiva è l'art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011 in materia di imposta RC auto. Le variazioni dell'aliquota di tale imposta, in particolare, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della relativa deliberazione sul predetto sito internet, secondo il meccanismo che, come si è chiarito al paragrafo 6 della presente circolare, è stato poi mutuato dal legislatore per l'imposta di soggiorno. In proposito, si fa presente che l'art. 17 in disamina – a differenza di quanto dispone l'art. 13, comma 15-quater, per l'imposta di soggiorno – non stabilisce il termine entro cui il MEF, a seguito della ricezione dell'atto, deve provvedere alla sua pubblicazione, termine che è stato poi individuato in sette giorni lavorativi dal D. M. del 3 giugno 2011, emanato in attuazione del medesimo art. 17 del D. Lgs. n. 68 del 2011. Si fa presente, infine, che per i tributi provinciali diversi dall'imposta RC auto – vale a dire, a legislazione vigente, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT), il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) – è comunque dovuta ai sensi del più volte menzionato art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, la trasmissione degli atti regolamentari e tariffari al MEF, che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, ne assicurerà la pubblicità informativa mediante pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it. Occorre, al riguardo, rilevare che, la legge non pone a carico delle province alcun termine entro il quale effettuare la trasmissione degli atti in parola; è evidente, tuttavia, che, al fine di non vanificare detta finalità informativa, l'inserimento degli stessi nel Portale deve essere effettuato tempestivamente e, in ogni caso, in tempo utile ad assicurarne la conoscibilità con un congruo anticipo rispetto alla scadenza degli adempimenti tributari in essi disciplinati.”

VISTI il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

DECRETA

- 1) Di confermare, per l'anno 2025, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del D.L. 419/1991, nella misura del 16%;
- 2) Di inviare copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011;
- 3) Di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto sul sito informatico della Provincia di Pisa, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009;
- 4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, comma 4, del d.lgs. 267/2000,

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

Massimiliano Angori



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SETTORE PROGRAMMAZIONE E RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di Decreto n. 2829/2024

ad oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELL'ALIUOTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI I CICLOMOTORI.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Pisa li, 30/09/2024

Sottoscritto dal Dirigente
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

RAGIONERIA GENERALE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di Decreto n. 2829/2024 ad oggetto: **CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELL'ALIQUTA DELL'IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE, ESCLUSI I CICLOMOTORI.**, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile degli atti, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Pisa li, 01/10/2024

Sottoscritto dal Ragioniere Generale
(FIORAVANTI PAOLA)
con firma digitale